

ALLEGATO

al regolamento n. 192/64/CEE della Commissione

Quotazione da prendere in considerazione e correzioni che gli Stati membri devono apportare per la fissazione del prezzo franco commercio all'ingrosso del burro nazionale di prima qualità

(in moneta nazionale per kg)

Stato membro	Luogo della quotazione	Stadio di commercializzazione	Correzioni da effettuare				Correzioni totali
			Stadio comm.	Classe di qualità	Imballaggi	Trasporto	
Belgio	Bruxelles	Partenza fabbrica	0	0	+ 1,21	+ 0,25	+ 1,46
Germania (R.f.)	Colonia	Franco grossista	— 0,05	0	0	+ 0,04	— 0,01
Francia	Parigi (Halles)	Partenza grossista	— 0,40	+ 0,33	0	+ 0,05	— 0,02
Italia	Milano	Partenza fabbrica	0	0	+ 25	+ 6	+ 31
Lussemburgo	Lussemburgo	Partenza fabbrica	0	0	— 0,79	+ 0,25	— 0,54
Paesi Bassi	L'Aia	Partenza fabbrica	0	0	0	+ 0,02	+ 0,02

REGOLAMENTO N. 193/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1964

che adatta e fissa i prezzi limite per le uova di volatili da cortile, per i volatili vivi e i volatili macellati, e che fissa i prelievi nei confronti dei paesi terzi per le uova in guscio di volatili da cortile, per i volatili di peso non superiore ai 185 grammi, e per i volatili macellati, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1965, e che fissa i prelievi intracomunitari per le uova da cova di volatili per le importazioni a partire dal 1° gennaio 1965

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 21 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato dal regolamento n. 118/64/CEE ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), prima frase, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 22 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato dal regola-

mento n. 118/64/CEE, ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 46 del Consiglio relativo al metodo di fissazione del prelievo intracomunitario e del prelievo nei confronti dei paesi terzi applicabili ai volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi ⁽⁴⁾, prorogato per l'ultima volta dal regolamento n. 190/64/CEE ⁽⁵⁾, ed in particolare l'articolo 1,

Considerando che i prezzi limite ed i prelievi nei confronti dei paesi terzi devono essere fissati anticipatamente per un periodo di tre mesi, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale nei sei mesi precedenti il trimestre nel corso del quale sono fissati i prezzi limite ed i prelievi nei confronti dei paesi terzi ;

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 953/62.

⁽²⁾ GU n. 147 del 29. 9. 1964, pag. 2373/64.

⁽³⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 959/62.

⁽⁴⁾ GU n. 53 del 1. 7. 1962, pag. 1568/62.

⁽⁵⁾ Vedi pag. 3649/64 della presente Gazzetta.

Considerando che, all'atto delle revisioni aventi effetto dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si tiene tuttavia conto di tale evoluzione soltanto se rappresenta una variazione dei prezzi dei cereali superiore al 3 % rispetto ai prezzi presi come base per la determinazione del prezzo limite e dei prelievi nel precedente trimestre ;

Considerando che i prezzi limite per le uova di volatili da cortile, per i volatili vivi e macellati nonché i prelievi nei confronti dei paesi terzi per le uova in guscio di volatili da cortile, i volatili vivi di peso non superiore a 185 grammi ed i volatili macellati sono stati adattati o fissati per il quarto trimestre 1964 dal regolamento n. 131/64/CEE ⁽¹⁾ ;

Considerando che i prezzi dei cereali da foraggio presi come base nel calcolo dei prezzi limite e dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per il primo trimestre 1965 presentano uno scarto inferiore al 3 % rispetto ai prezzi presi come base nel calcolo dei prezzi limite e dei prelievi per il quarto trimestre 1964 ;

Considerando che i prezzi limite ed i prelievi nei confronti dei paesi terzi adattati o fissati dal regolamento n. 131/64/CEE devono pertanto rimanere invariati per il primo trimestre 1965, ad eccezione dei prelievi nei confronti dei paesi terzi, fissati tenendo conto di indici stagionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 21 ;

Considerando che, in virtù del regolamento n. 59/64/CEE ⁽²⁾, il coefficiente di trasformazione per le uova da cova è valido solo fino al 31 dicembre 1964 ; che il Consiglio ha fissato, con il regola-

mento n. 190/64/CEE, un coefficiente unico di trasformazione per le uova da cova e per le uova destinate al consumo per il periodo posteriore al 31 dicembre 1964 ; che è pertanto necessario fissare i prelievi intracomunitari e completare in tal senso il regolamento n. 95/64/CEE ⁽³⁾ ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il periodo di validità dei prezzi limite e dei prelievi verso i paesi terzi, fissato all'allegato I del regolamento n. 131/64/CEE, viene prorogato al 31 marzo 1965.

2. L'allegato II del regolamento n. 131/64/CEE viene sostituito dall'allegato I del presente regolamento per le importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 1965.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento n. 95/64/CEE è completato dall'allegato II del presente regolamento per quanto riguarda le uova di volatili di cui alla posizione ex 04.05 della tariffa doganale comune.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1965.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

⁽¹⁾ GU n. 149 del 30. 9. 1964, pag. 2403/64.

⁽²⁾ GU n. 92 del 10. 6. 1964, pag. 1409/64.

⁽³⁾ GU n. 122 del 29. 7. 1964, pag. 2033/64.

ALLEGATO I

al regolamento n. 193/64/CEE della Commissione

Prelievi nei confronti dei paesi terzi per le uova in guscio di volatili da cortile destinate al consumo importate in Francia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 1965

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi per le importazioni dai paesi terzi in Francia, espressi in FF/kg
1	2	3
ex 04.05 A	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate	dall' 1. 1. al 31. 1. 1965 : 1,053 dall' 1. 2. al 31. 3. 1965 : 0,570

ALLEGATO II

al regolamento n. 193/64/CEE della Commissione

Prelievi intracomunitari per le uova da cova di volatili da cortile per le importazioni a partire dal 1° gennaio 1965

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	provenienti da	Prelievi in moneta nazionale per le importazioni in					
			Belgio	Germania (R.f.)	Francia	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	FB/kg	DM/kg	FF/kg	Lit./kg	FL/kg	Fl./kg
ex 04.05	Uova di volatili							
	dall'1. 1. 65 al 31. 3. 65							
	Uova da cova di volatili	Belgio	—	0,27	0,28	13	1,00	0,07
		Germania	1,00	—	0,28	13	1,00	0,07
		Francia	1,00	0,31	—	13	1,00	0,07
		Italia	3,29	0,46	0,41	—	4,48	0,14
		Lussemburgo	1,00	0,17	0,28	13	—	0,07
		Paesi Bassi	1,00	0,32	0,29	13	1,00	—
	dall'1. 4. 65 al 30. 6. 65							
	Uova da cova di volatili	Belgio	—	0,27	0,28	13	1,00	0,07
		Germania	1,00	—	0,28	13	1,00	0,07
		Francia	1,00	0,31	—	13	1,00	0,07
		Italia	3,22	0,45	0,41	—	4,38	0,14
		Lussemburgo	1,00	0,17	0,28	13	—	0,07
		Paesi Bassi	1,00	0,32	0,29	13	1,00	—